

Art. 1. **Denominazione.** È costituito, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, un Consorzio con la denominazione

....

Art. 2. **Sede.** Il Consorzio ha la sede in.... L'Organo amministrativo potrà istituire succursali, agenzie, rappresentanza e sedi secondarie, tanto in Italia che all'estero.

Art. 3. **Durata.** La durata del Consorzio è fissata in anni

...

dalla data di costituzione e la sua durata potrà essere prorogata con il consenso di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi del fondo consortile e ciò in funzione degli scopi consortili. Il termine dovrà comunque essere prorogato, sempre con delibera dell'Assemblea, se ciò sia necessario per soddisfare esigenze di esecuzione dei contratti stipulati dal Consorzio e degli obblighi assunti fino alla definizione di tutti i rapporti in essere. Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 22.

Art. 4. **Fondo consortile.** Il Consorzio dispone di un fondo consortile così costituito:

a) dalla quota di sottoscrizione che per la prima volta è determinata dai soci in sede di atto costitutivo e successivamente sarà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per ogni consorziato che aderisca con delibera ai sensi del successivo art. 7. Detta quota potrà essere modificata dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno. Ogni Consorziato può, previa delibera dell'assemblea dei consorziati, sottoscrivere più quote aumentando in tal modo la sua partecipazione proporzionale al fondo consortile;

b) dalla quota di ammissione eventualmente deliberata dall'Organo Amministrativo in aggiunta alla quota da sottoscrizione del fondo, tenendo conto degli investimenti effettuati e, più in generale, del valore del patrimonio netto del Consorzio, non computandosi in esso alcunché a titolo di avviamento;

c) da altri eventuali contributi versati dai consorziati e dai beni con detto contributo acquisiti, dai contributi eventualmente versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici ivi incluso l'eventuale importo assegnato, in qualunque forma, a seguito della liquidazione o cessazione del Fondo Nazionale di Garanzia, ex art. 51 D.lgs.23.5.2011 n. 79;

d) dalle penalità che eventualmente saranno pagate dalle consorziate per inadempimento ai patti consortili;

e) dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 19.

L'impiego e l'utilizzazione del fondo consortile sono stabilite dall'organo amministrativo, ai sensi del successivo art. 16.

Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra le consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La consorziata che esca dal Consorzio non ha diritto ad alcun rimborso di quanto dalla stessa versato al Consorzio.

Ogni consorziata potrà beneficiare dell'attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati indipendentemente dalla quota posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante o da altro soggetto da essa espressamente delegato, potrà partecipare all'attività degli organi consortili a prescindere dall'apporto al fondo versato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 5. Oggetto del Consorzio. Il Consorzio non ha scopo di lucro e ha come oggetto :

l'attività volta a far conseguire a favore del consumatore-viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento di Agenzie di Viaggi, sia organizzatrici di viaggi, sia intermediarie, sia che agevolino la vendita di servizi turistici collegati (così come previsto dalla Direttiva UE/2302/15 e dalla emananda legislazione italiana di recepimento) garanzie bancarie o polizze assicurative che assicurino il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico o per l'acquisto di servizi turistici collegati, oltre al rimpatrio del viaggiatore, tramite un fondo appositamente costituito o tramite il ricorso al servizio di Agenti Assicurativi o Istituti Bancari, anche assistiti da forme di garanzia pubblica o da forme riassicurative.

Il Consorzio potrà compiere in modo non prevalente bensì strumentale le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale (con esclusione di qualsiasi tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico compresa la locazione finanziaria); può anche assumere, in modo non prevalente, e non nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in enti o imprese anche non aventi oggetto analogo od affine o connesso

al proprio con esclusione dell'incarico professionale di intermediazione mobiliare, nei confronti del pubblico, delle attività di cui alla Legge 197/1991 ed al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consorzio ha la funzione di operare in nome proprio e per proprio conto e/o, a seconda delle specifiche richieste poste al Consorzio, sia in nome proprio e per conto delle consorziate, che in nome e per conto delle consorziate, per tutte le materie che attengono anche indirettamente all'oggetto consortile, nei limiti delle determinazioni dell'organo amministrativo.

Art. 6. Requisiti di ammissione dei consorziati - Categorie.

Data la natura di Consorzio misto, possono essere ammessi come soci del Consorzio i seguenti soggetti, così suddivisi: a) Categoria Enti: Associazioni di categoria del comparto Agenzie di Viaggi, che non dovranno detenere una quota prevalente sul fondo; b) Categoria Imprese: le imprese costituite sia in forma di ditta individuale che nelle forme di società di persone o di capitali, società cooperative anche a responsabilità limitata o consorzi, che abbiano attività sociale, anche non prevalente, affine all'attività del Consorzio e purché abbiano i seguenti requisiti, nessuno escluso:

- oggetto sociale relativo ad attività di agenzia di viaggi o ad esse collegate;
- iscrizione alle Associazioni di categoria costituenti o successivamente ammesse come soci nella categoria Enti;
- assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- assenza di sentenza di condanna nei confronti dei legali rappresentanti degli enti consorziati per reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa al Consorzio;
- assenza di uno degli impedimenti di cui alla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge n. 646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolarità nel versamento dei contributi relativi al personale dipendente nell'ultimo quinquennio;
- regolarità della contabilità ordinaria e fiscale, nonché l'adempimento degli obblighi tributari per le imposte dirette nell'ultimo quinquennio;
- esatto adempimento degli obblighi in tema di dichiarazioni annuali I.V.A. nell'ultimo quinquennio;

- assenza di condanne per inadempienze contrattuali significative, ovvero per infortuni sul lavoro di particolare gravità, nell'ultimo quinquennio;

- ogni ulteriore requisito necessario per l'esecuzione dei servizi affidati al Consorzio.

Pure in presenza dei requisiti suesposti l'ammissione non rappresenta un diritto per l'impresa richiedente.

c) Categoria Assicurazioni e Banche: potranno aderire inoltre al Consorzio anche società finanziarie, bancarie ed assicurative italiane ed estere.

Agli effetti dei rapporti con il Consorzio, la denominazione, la sede e la rappresentanza delle imprese consorziate sono quelle risultanti dal libro soci del Consorzio, dal quale saranno variate soltanto su documentata richiesta.

Art.7. Ammissione a socio. L'ammissione di nuovi soci è sottoposta a delibera dell'Organo Amministrativo il quale valuta le domande presentate, attesta l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo sei.

La delibera di ammissione deve contenere:

- numero di quote sottoscritte dal nuovo socio e la conseguente entità dell'aumento del fondo consortile che sarà sottoscritto dal nuovo socio;

- misura della eventuale tassa di ammissione da versare da parte del nuovo socio, tenendo conto degli investimenti effettuati e, più in generale, del valore del patrimonio netto del Consorzio, non computandosi in esso alcunché a titolo di avviamento;

- qualsiasi altro versamento deliberato su proposta dell'Organo Amministrativo.

Art. 7 bis. Diritti spettanti alle categorie dei consorziati.

I Soci ammessi possono esercitare i diritti di partecipazione al Consorzio stesso, come segue:

- categoria Enti: è riservato ai soci appartenenti a detta categoria di nominare la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e il Presidente. E', altresì, riservato agli stessi di nominare cinque rappresentanti, per la partecipazione all'Assemblea dei Consorziati di cui all'art. 15, con potere di esprimere ognuno un voto;

- categoria Imprese: è riservata a tale categoria la nomina della minoranza dei componenti dell'Organo Amministrativo o, comunque il numero residuo dei componenti non espressi dalla categoria Enti, meno uno, ove nominato dalla categoria Assicurazioni e Banche. E', altresì, riservata alla stessa categoria la nomina di tre rappresentanti nell'Assemblea dei

Conсорziati di cui all'art. 15, i quali potranno esprimere ciascuno un voto.

- Categoria Assicurazioni e Banche: è riservata a tale categoria la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo e di un rappresentante nell'Assemblea del Consorzio di cui all'art. 15, a cui spetterà un voto.

I designati per l'Organo Amministrativo e i rappresentanti per l'Assemblea saranno nominati ogni tre anni, a seguito di consultazione e votazione, anche per via telematica, organizzata dal Consorzio stesso.

Art.8. *Divieto ai soci.* Ai soci è fatto divieto, salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, di assumere in proprio e non per il tramite del Consorzio l'esecuzione di tutte quelle attività ricomprese nell'oggetto consortile, così come indicate nell'art. 5 che precede. Essi sono inoltre obbligati a prestare i servizi che siano loro affidati dal Consorzio alle condizioni tutte previste e richieste nei contratti stipulati dal Consorzio stesso. Le modalità, i tempi, le aree e le limitazioni per l'esercizio del divieto in parola potranno essere determinate nel Regolamento consortile vigente.

Art.9. *Obblighi dei soci.* Il Consorzio, non avendo scopo di lucro, nei modi previsti dal Regolamento interno, addebiterà ai soci consorzati le prestazioni eseguite in loro favore, le spese di funzionamento e di gestione.

Così operando, il Consorzio conseguirà il mero pareggio di bilancio.

I soci consorzati sono tenuti a pagare al Consorzio le somme che l'organo amministrativo richiederà loro, sulla base del bilancio di previsione, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo. In relazione all'andamento gestionale, l'organo amministrativo può, in caso di necessità, richiedere il versamento di acconti integrativi. Il conguaglio tra le somme così anticipate ed i costi effettivamente sostenuti, determinato sulle risultanze del bilancio consuntivo di ciascun esercizio, così come approvato dall'Assemblea, è attribuito ai consorzati nei modi previsti dal Regolamento interno.

Art.10. *Recesso ed esclusione.* L'esclusione, oltre che per i motivi di legge, è deliberata in forza dell'accertamento del venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 6, ovvero per la sussistenza di una delle seguenti condizioni che costituiscono causa di scioglimento automatico del rapporto consortile limitatamente al socio consorzato:

- grave e comprovato inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso il Consorzio, tali da compromettere il raggiungimento degli scopi o danneggiare i rapporti con il Committente;
- incorporazione da parte di soggetto che non sia a sua volta associato del Consorzio, per il caso di mancata, preventiva delibera assembleare di autorizzazione all'incorporazione da parte del Consorzio medesimo;
- assunzione della qualità di controllata, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, ad opera di società che non sia a sua volta associata del Consorzio, salva preventiva delibera di autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

L'esclusione comporta la revoca delle eventuali assegnazioni, nonché la perdita di ogni diritto relativo alla partecipazione al Consorzio.

È fatto divieto di recesso alle singole imprese consorziate, salvo i casi di legge e salvo delibera di autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo. In tal caso il recesso è disciplinato con le modalità di cui sopra, previste in tema di esclusione.

Art.11. *Compiti del Consorzio.* Al Consorzio fanno capo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dell'oggetto sociale.

Art.12 *Pagamento dei rischi assicurati* L'Organo amministrativo stabilisce le modalità di presentazione e di ammissibilità delle richieste dei beneficiari delle coperture e garanzie erogate dal Consorzio, tramite un Regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente e con l'obiettivo del pieno conseguimento dell'oggetto di cui all'art. 5.

Art.13. *Regolamento.* Le modalità di attuazione dell'oggetto consortile, l'erogazione dei servizi di garanzia prestati, il funzionamento del Consorzio ed i rapporti tra questo e i consorziati e tra questi ultimi sono disciplinati dal Regolamento interno. Il Regolamento, una volta approvato dall'Organo Amministrativo, obbliga tutti i consorziati.

Art.14. *Organi del Consorzio.* Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei consorziati;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio Sindacale;
- 4) Comitato Paritetico.

Art.15. *Assemblea.* L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Secondo quanto indicato al precedente art. 7 bis, la stessa è costituita dal totale dei rappresentanti rispettivamente

eletti in seno alle tre categorie di consorziati, come all'articolo 6 riportati anche nel numero. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed indirizzata agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione e con la specificazione delle materie da trattare. Sono tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora siano rappresentati tutti gli aventi diritto e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non consorziato, nominato dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorre la partecipazione ed il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delle categorie di consorziati di cui al precedente art. 6. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto a prescindere della quota percentuale di fondo consortile posseduta da se o dalle categorie rappresentate.

L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e/o video conferenza tra la sede e gli altri luoghi audio e/o video collegati precisati nell'avviso di convocazione. Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in audio e/o videoconferenza sono le seguenti:

- che vengano, per come detto, indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

· che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

· che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e nel quale deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio e/o video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Art.16. *Organo Amministrativo.*

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri anche non soci, e sono rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria fissa la durata in carica del Consiglio, non superiore a tre esercizi sociali, ovvero fino a revoca o dimissione.

Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a)che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente e il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b)che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono nominati così come stabilito al superiore articolo 6

Di fronte a terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente sono attestati dalla sottoscrizione del Vice Presidente.

L'assemblea nomina quindi un segretario.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o con Pec inviata con il medesimo preavviso, e, nei casi di urgenza, con PEC, telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Esso si raduna normalmente presso la sede legale, ovvero altrove purché in Italia, tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

La lettera di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Per la validità della costituzione in assenza di convocazione è necessaria la presenza totale dei componenti del Consiglio e, se nominato, del Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Le delibere assunte dall'organo amministrativo, in conformità alla legge ed allo statuto, per l'attuazione di quanto sopra, assumono delibere vincolanti per i consorziati.

Ciascuno dei Consiglieri potrà essere delegato per specifiche materie nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, così come il Consiglio potrà delegare ad uno o più Consiglieri i propri

poteri di gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che la legge espressamente riserva al Consiglio medesimo.

Il Consiglio potrà altresì nominare direttori e procuratori per il compimento di determinate categorie di atti.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai consiglieri delegati nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. Il Legale Rappresentante esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal Consiglio di Amministrazione stesso e può nominare procuratori per singoli atti.

Il Legale Rappresentante, o chi ne fa le veci, rappresenta inoltre il Consorzio in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, nonché di revocarli.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio. In tale caso il Presidente, in *prorogatio*, convoca ai sensi di legge e senza indugio l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

I compensi dell'organo amministrativo e dei Consiglieri investiti di particolari cariche sono stabiliti in conformità all'art. 2389 del Codice Civile.

Art.17. Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Laddove nel corso del triennio due dei componenti il Collegio, anche in tempi diversi e per qualsiasi motivo, recedano dal loro ufficio, l'Assemblea provvederà al rinnovo della totalità dei componenti il Collegio, dovendosi ritenere decaduti i membri superstiti.

Art. 17 bis. Comitato Paritetico. E' istituito il Comitato Paritetico tra l'Organo Amministrativo del Consorzio e i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative presso il CNCU. Il Comitato Paritetico ha la funzione di organo consultivo, di studio e di proposta, ai fini del miglior funzionamento delle attività del Fondo stesso, tenuto conto che le finalità del Fondo sono quelle di prestare le garanzie previste dalla Legge a tutela dei diritti del consumatore, acquirente di un pacchetto di viaggio o di servizi turistici collegati, in merito al

rimborso di quanto pagato o al rimpatrio nei casi di insolvenza o fallimento delle Agenzie di Viaggi.

Ai fini della partecipazione al Comitato Paritetico dei rappresentanti dei consumatori, l'Organo Amministrativo valuterà l'eventuale presenza di accordi o Protocolli di intesa con le Associazioni dei consumatori, già in essere con i soci della categoria Enti.

Il Comitato paritetico potrà adottare, sulla base di un apposito disciplinare, il rilascio di un certificato o marchio di qualità per i pacchetti di viaggio o i servizi turistici collegati, venduti con la garanzia dei servizi prestati dal Consorzio.

Art.18. Bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, entro due mesi, procede alla formalizzazione del bilancio, secondo le norme del Codice Civile, che, corredato delle relazioni e degli altri documenti previsti per legge, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati. In tale occasione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi alla gestione sociale.

Art.19. Fondo di garanzia. È istituito nell'ambito del Fondo Consortile, un apposito fondo di garanzia. Tale fondo ha lo scopo di costituire una forma di garanzia collettiva solidaristica interna al Consorzio stesso ed a beneficio di tutti i consorziati, nella logica di intervenire sia in primo rischio, in forma integrale o parziale, sia in secondo rischio, come forma di controgaranzia rispetto alle principali coperture e garanzie erogate dal Fondo con altri strumenti e tramite suoi consorziati o servizi assicurativo-bancari reperiti da terzi sul mercato. Il Fondo è costituito tramite la destinazione di parte dei contributi dei consorziati o delle quote di ammissione eventualmente deliberate e di ogni altro importo affluente al Fondo Consortile, come indicato al precedente art. 4, secondo la misura e le modalità determinate dall'Organo Amministrativo, in proporzione alla sostenibilità ed equilibrio finanziario del Consorzio ed in esito ai risultati del Bilancio. Gli importi destinati e attribuiti al Fondo di Garanzia sono vincolati alle finalità e all'utilizzo del Fondo e non possono essere distratti e utilizzati diversamente, prima della definitiva liquidazione e scioglimento del Consorzio stesso o, comunque, prima dell'accertamento della cessazione di tutti i rischi dallo stesso garantiti.

Art.20. **Sanzioni.** Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, il consorziato che non esegua esattamente gli obblighi imposti dal presente statuto, dal Regolamento e dai contratti stipulati dal Consorzio, è sottoposto alle sanzioni individuate nel Regolamento. In ogni caso è anche obbligato verso il Consorzio in via risarcitoria.

Art.21. **Scioglimento e liquidazione.** Il Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art.22 **Rinvio.** Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di Consorzi ed alle norme sulle Associazioni in genere.